Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2023

Verona, 31 Gennaio 2023

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI -Tempistiche procedimento rinnovo iscrizione, circolare……...3
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa……..3
AMBIENTE - Nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di organizzazione e realizzazione eventi……...4

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Portale INAIL dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, applicativo ASA……..……..4
ATTREZZATURE LAVORO - Trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro…...……...5
COVID 19 – Aggiornate le misure di isolamento per i positivi, di autosorveglianza per i contatti stretti, di rientro dei lavoratori guariti……..5
PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO, alternanza scuola/lavoro, approvate dal CORECO le "Linee di indirizzoper le Aziende/Enti che ospitano studenti"……...7
SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione addetti antincendio, corsi e aggiornamento……..9
SICUREZZA SUL LAVORO -Interpello n.3/2022, nomina RSPP……..14
SICUREZZA SUL LAVORO – Formazione docenti dei corsi rivolti agli addetti antincendio, indicazioni dei Vigili del Fuoco……..……..14

NEWS AREA TECNICA

DISPOSITIVI MEDICI - Aggiornamento normativa……..14
SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE/ADR - Nota esplicativa del ministero sulla nomina del consulente ADR per gli speditori……15

APPROFONDIMENTI

ATTREZZATURE DI LAVORO- Linee guida delle Regioni per l'attività di vigilanza……..…...16

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI -Tempistiche del procedimento di rinnovo dell'iscrizione, circolare
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-tempistiche-del-procedimento-di-rinnovo-delliscrizione-circolare/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la circolare n.10 del 21 dicembre 2022 con la quale i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo dell'iscrizione vengono dimezzati, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del DM 120/2014.

Detto dimezzamento dei tempi tuttavia si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria va presentata entro 90 giorni dalla comunicazione della Sezione regionale di conclusione dell'istruttoria di rinnovo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-6/

Pubblicati i seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022, modulistica per attestare l'idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha modificato la modulistica per l'attestazione d'idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili. Potrà essere generato un modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite al momento della compilazione dell'istanza; il responsabile tecnico dovrà integrare tale modello precompilato con le informazioni mancanti prima della sottoscrizione.

Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022, adeguamento della capacità finanziaria per le imprese iscritte alla categoria 6
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha rivisto i requisiti di capacità finanziaria necessari per l'iscrizione alla categoria 6 "Trasporto transfrontaliero di rifiuti dell'Albo Gestori Ambientali". Gli importi di capacità finanziaria sono stabiliti per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton: € 9.000 per il primo veicolo ed € 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo; per i veicoli di massa fino a 3,5 ton: € 9.000 per il primo veicolo ed € 900 per ogni veicolo aggiuntivo.

AMBIENTE - Nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di organizzazione e realizzazione eventi
https://www.apiverona.it/ambiente-nuovi-criteri-ambientali-minimi-cam-per-il-servizio-di-organizzazione-e-realizzazione-eventi/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.12.2022 n. 282 il decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022 che detta i criteri ambientali minimi obbligatori (CAM) negli appalti pubblici per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

Si ricorda che l'applicazione dei criteri ambientali minimi è diventata obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti con l'Art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, art. 34 recante "*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"* del D.lgs. 50/2016 "*Codice degli appalti"* (modificato dal D.lgs. 56/2017).

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Portale INAIL dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, applicativo ASA
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-portale-inail-dei-soggetti-abilitati-alle-verifiche-periodiche-applicativo-asa/

L'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, prevede che le attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Si ricorda che INAIL a decorrere dal 21 ottobre 2022, ha reso disponibile l'applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (ASA), istituito ai sensi dell'art. 3 comma 1 DM 11 aprile 2011.

Il portale, come riportato nella Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022, consente ai soggetti abilitati di cui al DM 11 aprile 2011:

- l'iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da INAIL per l'effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche
- la gestione dell'anagrafica dei Soggetti Abilitati
- la gestione dell'anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze
- l'inserimento delle verifiche periodiche effettuate da Soggetti Abilitati, ASL e ARPA
- la consultazione delle verifiche, con monitoraggio e il controllo da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ASL e ARPA, delle attività svolte dai soggetti abilitati

Sono infatti presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati.

Infine viene precisato che nelle versioni successive, il Portale ASA verrà arricchito con nuove funzionalità, tra le quali quelle di particolare interesse si riferisce al collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA. Si può accedere all'applicativo tramite Spid/Cns/Cie dal portale Inail.

ATTREZZATURE LAVORO - Trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoro-trentaseiesimo-elenco-dei-soggetti-abilitati-per-leffettuazione-delle-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro/

Reso disponibile dal Ministero del lavoro con il Decreto Direttoriale n 5 del 16 gennaio 2023, il 36° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il decreto fornisce il nuovo elenco completo dei soggetti abilitati, comunicando il rinnovo delle iscrizioni per alcuni soggetti. L'elenco sostituisce integralmente i precedenti.

All'art. 4 del nuovo decreto vengono riepilogati gli obblighi previsti:

- i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.I. 11.4.2011
- i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
- tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni
- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d),comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco".

COVID 19 – Aggiornate le misure di isolamento per i positivi, di autosorveglianza per i contatti stretti, di rientro dei lavoratori guariti

https://www.apiverona.it/covid-19-aggiornate-le-misure-di-isolamento-per-i-positivi-di-autosorveglianza-per-i-contatti-stretti-di-rientro-dei-lavoratori-guariti/

Resa disponibile dal Ministero della Salute **la circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022** con la quale viene ridotta la durata dell'isolamento da 10 a 5 giorni il tempo di isolamento per chi risulti positivo al Covid 19

In particolare, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 possono terminare l'isolamento dopo 5 giorni (purchè senza sintomi da almeno 2 giorni).

Per terminare l'isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l'isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia.

Per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all'accertamento della positività, la durata dell'isolamento è di 5 giorni, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

Al termine dell'isolamento di 5 giorni è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio dei sintomi o dal primo test positivo, con raccomandazione di evitare ambienti affollati e soggetti fragili perciò a rischio. In presenza di un test che risulti negativo prima del decimo giorno, queste precauzioni possono essere interrotte.

Il provvedimento modifica, inoltre, anche le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto positivo al Covid 19: si deve rispettare un regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

Infine, per quanto riguarda gli operatori sanitari, se risultino positivi al COVID19 e sono asintomatici da almeno 2 giorni, possono terminare l'isolamento non appena risulti negativo il test antigenico o molecolare; nel caso abbiano avuto contatti stretti con persone positive, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera.

Pubblicata **la Legge n. 199 del 30 dicembre 2022** recante "M*isure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di termini di applicazione delle disposizioni del D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".*

L'art. 7-*quater* della suddetta legge ha modificato l'art. 4 del DL n. 24/2022, abrogando l'obbligo di avere un test negativo per uscire dall'isolamento per chi sia positivo al Covid 19 (l'art. 4 del DL 24/2022, prevedeva al comma 3 che l*a cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati*").

Pertanto le regole introdotte dalla su citata circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 (5 giorni di isolamento con rientro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2 fino al decimo giorno) e le indicazioni contenute nella legge 199/2022 si applicano anche per il rientro del lavoratore dopo la malattia Covid 19 e se ne deve tener conto nella previsione contenuta nel Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 (al punto 2 per la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid 19 rinvia alle modalità previste dall'art. 4 del DL n. 24/2022).

PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO, alternanza scuola/lavoro, approvate dal CORECO le "Linee di indirizzoper le Aziende/Enti che ospitano studenti"
https://www.apiverona.it/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto-alternanza-scuola-lavoro-approvate-dal-coreco-le-linee-di-indirizzoper-le-aziende-enti-che-ospitano/

Approvato dal CORECO (Comitato regionale di controllo) il documento contenente le Linee di indirizzo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende e gli enti che ospitano studenti delle scuole secondarie di secondo grado per svolgere percorsi di alternanza scuola/lavoro, detti PCTO – "*Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento*".

Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell'inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito PCTO). Vengono individuati alcuni specifici obblighi, per tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, sia in capo all'Istituto scolastico che in capo all'azienda ospitante.

Nel processo di selezione dei soggetti disponibili ad ospitare studenti in PCTO è doveroso considerare la tutela della salute e della sicurezza quale requisito imprescindibile. Per facilitare l'Istituto scolastico in tale processo e nella raccolta dei dati relativi al soggetto ospitante è stata predisposta una "Scheda raccolta dati del soggetto ospitante" (vd. Allegato 1 del documento).

Qualora il soggetto ospitante sia rappresentato, anche se per brevi periodi, da lavoratori autonomi o imprese individuali, ricadono sugli stessi i medesimi obblighi previsti per i datori di lavoro con lavoratori subordinati.

L'Istituto scolastico è tenuto inoltre ad acquisire dall'azienda ospitante, preventivamente all'inserimento dello studente, le informazioni relative alla mansione, ai rischi cui lo studente sarà esposto, alle misure di prevenzione e protezione adottate, valutandole in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Lo studente è infatti equiparato al lavoratore per gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*l'art. 1 comma 2 del DM 142/1998, Regolamento attuativo dell'art. 18 della L 196/1997, prevede che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro". Tuttavia ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 2 lettera a, DLgs 81/2008*) pertanto il **soggetto ospitante n**el documento di valutazione dei rischi DVR, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata (vd. fac-simile "Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO", riportato in Allegato 2 del documento), dovrà indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti.

Per facilitare il soggetto ospitante nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta una "Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO" (vd. Allegato 2 del documento), valida per tutti i settori di attività: in base alle proprie evidenze di rischio, il soggetto ospitante compila e/o integra i contenuti di tale scheda. Le informazioni dettagliate per la compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono presenti nel DVR generale dell'azienda stessa. L'integrazione al DVR sarà fornita all'Istituto scolastico e allegata alla convenzione.
In ogni caso, prima dell'avvio dello studente in PCTO, l'Istituto scolastico deve aver acquisito dal soggetto ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest'ultimo intende assegnare allo studente e alle misure di prevenzione collettive (tecniche, organizzative, procedurali) e individuali adottate e da adottare, per permettere la formulazione di un progetto formativo personalizzato e l'inserimento in sicurezza dello studente nel contesto aziendale.

La formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.
Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studenti sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell'istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell'art. 37, e certificare l'avvenuta formazione (punto 14-bis "Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro").
Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell'offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'Istituto stesso.
Ciò premesso, prima dell'avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l'indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell'eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui

Gli istituti scolastici dovranno individuare un tutor formativo interno, con il compito di monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'inserimento dello studente in azienda.

In sintesi, oltre ad erogare la formazione specifica ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 o integrare la stessa in caso sia stata fornita agli studenti che svolgono attività laboratoriali, sempre l'azienda ospitante dovrà:
- individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi, fornendo allo studente, se necessario, i DPI adeguati, e dando evidenza della loro consegna;
- fornire l'addestramento, qualora sia previsto l'utilizzo da parte dello studente di macchine, attrezzature e DPI;
- fornire l'informazione in materia di sicurezza ex art. 36 del D.lgs. 81/2008;
- adibire lo studente a sorveglianza sanitaria, qualora la mansione/attività cui sarà adibito lo richieda.

Infine dovrà nominare
- un preposto che vigili sulle attività interessate dal percorso PCTO;
- un tutor formativo aziendale, che favorisca e sovraintenda l'inserimento dello studente in azienda;
- una figura di affiancamento allo studente, cioè un lavoratore esperto adeguatamente formato, in caso di svolgimento di lavori vietati a soggetti minorenni di cui all'Allegato I della L 977/1967. Detto allegato elenca i rischi/ tipologie di mansioni cui non possono essere adibiti i minori. Tali attività *possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione*;

Nella convenzione, sottoscritta tra l'azienda ospitante e l'Istituto scolastico , dovranno essere evidenziati gli obblighi e gli impegni delle parti coinvolte, inerenti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dello studente.
Alla convenzione dovrà essere allegato il percorso formativo personalizzato riportante, in particolare, la natura delle attività svolte dallo studente in PCTO, la durata del percorso formativo e le attività di monitoraggio previste; costituiscono parte integrante del documento, infine, la "*Scheda raccolta dati del soggetto ospitante"*, la "*Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO*", gli attestati relativi alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza rilasciati dall'Istituto scolastico e il patto formativo a cura dello studente.

SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione addetti antincendio, corsi e aggiornamento

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-addetti-antincendio-corsi-e-aggiornamento/

Si ricorda che il datore di Lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di fornire loro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (ex artt. 18, 37 e 46 del D.Lgs. 81/08 - DM 02/09/2021). Per quel che concerne la parte pratica sono previsti aggiornamenti quinquennali.

E' utile sottolineare che per "addetti al servizio antincendio" si intendono tutti coloro che si occupano di gestione dell'emergenza, quindi è tenuto ad essere formato, e quindi a partecipare al corso, anche chi nell'ambito della squadra di emergenza ha il compito di assicurare l'evacuazione delle persone e non necessariamente solo chi ha il compito intervenire per spegnere il fuoco.

I contenuti minimi dei corsi di formazione per la lotta e prevenzione incendi e gestione delle emergenze sono legati alla tipologia dell'attività: si fa presente che il livello di rischio incendio dell'azienda (livello 1, livello 2, livello 3) va individuato attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR (valutazione specifica del rischio incendio).

I corsi saranno pertanto:
Corso Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) durata 4 ore
Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) durata 8 ore
Corso Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) durata 16 ore

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE LIVELLO 1, 2 E 3 (EX RISCHIO BASSO, MEDIO O ALTO)

Il D.M. 2 settembre 2022 individua la tipologia del rischio **Livello 1, 2 e 3** (ex Rischio Basso, Medio o Alto) in funzione dell'infiammabilità delle sostanze presenti, delle possibilità di sviluppo di incendio e della probabilità di propagazione:

Azienda Livello 1 (ex Rischio Basso): presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di incendio scarsa; sono luoghi a basso rischio quelli nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione delle stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai seguenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Azienda Livello 2 (ex Rischio Medio): presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata; sono luoghi a medio rischio quelli nei quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Azienda Livello 3 (ex Rischio Alto): presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ex art.183, c. 1, lettera aa) del D.Lgs.152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ex art. 183, c. 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.13 gennaio 2003, n. 36.

PROGRAMMA E CONTENUTI DEI CORSI ANTINCENDIO

I contenuti previsti nell'allegato III del DM 2 settembre 2021 possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

Corso Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) (durata 4 ore)
I contenuti minimi del corso devono prevedere la trattazione degli incendi e della prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. Inoltre, dovrà essere illustrato il funzionamento degli estintori portatili e fornite tutte le istruzioni per il loro utilizzo:
MOD 1: L'incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione e l'incendio
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell'incendio sull'uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure compartimentali
MOD 2: La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio
Le principali misure di protezione antincendi
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi
MOD 3: Esercitazioni pratiche (utilizzo degli estintori presso il campo prove)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili.
Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) (durata 8 ore)
Il programma del Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) prevede tutti gli argomenti del programma Livello 1 ma trattati con maggiore approfondimento; oltre agli estintori vengono illustrati anche i mezzi di estinzione più diffusi e le attrezzature di protezione individuale da utilizzare. Il corso prevede esercitazioni pratiche sull'uso dei mezzi di estinzione.
MOD 1: L'incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
MOD 2: Strategia antincendio (prima parte)
Misure antincendio (prima parte):
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione,
- esodo;
- controllo dell'incendio;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

MOD 3: Strategia antincendio (seconda parte) **Misure antincendio (seconda parte)**
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

MOD 4: Esercitazioni pratiche
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi.
Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale.
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Corso Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) (durata 16 ore)
Il programma del corso antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) prevede tutti gli argomenti del programma Livello 1 e 2 ma trattati con maggiore approfondimento; oltre agli estintori vengono illustrati anche i mezzi di estinzione più diffusi e le attrezzature di protezione individuale da utilizzare. Il corso prevede esercitazioni pratiche sull'uso dei mezzi di estinzione e prova d'esame finale svolta dai Vigili del Fuoco.
MOD 1: L'incendio e la prevenzione incendi
Principi della combustione
Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone ed all'ambiente
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
MOD 2: Strategia antincendio (prima parte)
Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
Misure antincendio (prima parte):
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumo e calore.

MOD 3: Strategia antincendio (seconda parte)
Misure antincendio (seconda parte)
Controllo dell'incendio.
Operatività antincendio.
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Controlli e la manutenzione.
Il piano di emergenza:
- procedure di emergenza;
- procedure di allarme;
- procedure di evacuazione.

MOD 4: Esercitazioni pratiche
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi.
Presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
Presa visione del registro antincendio.
Chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

La normativa su ricordata ex DM 2 settembre 2021 prevede un aggiornamento periodico **quinquennale** come segue:
Aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso): durata 2 ore
Aggiornamento Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio): durata 5 ore
Aggiornamento Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto): durata 8 ore

Corso aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) (durata 2 ore)
MOD 1: Esercitazioni pratiche
Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Chiarimenti sugli estintori portatili;.
Esercitazioni sull'uso degli estintoriportatili
Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Corso aggiornamento Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) (durata 5 ore)
MOD 1: Parte teorica
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.
MOD 2: Esercitazioni pratiche
Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.
Chiarimenti sugli estintori portatili.
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso aggiornamento Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) (durata 8 ore)
MOD 1: Parte teorica
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.
MOD 2: Esercitazioni pratiche
Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.
Chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.
Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale.
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Nel caso di formazione scaduta, cioè effettuata da più di cinque anni, l'aggiornamento va erogato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (04/10/22).

Per i corsi di formazione in programma in Apindustria si invita a contattare l'Ufficio Formazione dell'Associazione.

SICUREZZA SUL LAVORO -Interpello n.3/2022, nomina RSPP
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-interpello-n-3-2022-nomina-rspp/

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l'interpello n.3 del 20 dicembre 2022 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito alla "nomina RSPP".

Con tale provvedimento la Commissione ha chiarito che il datore di lavoro non può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Pertanto nel caso di aziende con più unità produttive, il datore di lavoro può nominare un unico servizio di prevenzione e protezione che sarà coordinato da un solo RSPP.

SICUREZZA SUL LAVORO – Formazione docenti dei corsi rivolti agli addetti antincendio, indicazioni dei Vigili del Fuoco
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-docenti-dei-corsi-rivolti-agli-addetti-antincendio-indicazioni-dei-vigili-del-fuoco/

Pubblicata una nota prot. 40412 del 22.11.2022 della Direzione interregionale VVF relativamente ai corsi rivolti ai docenti interessati a formare gli addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro, così come previsti dal D.M. 2/9/2021.

Infatti, il D.M. 2/9/2021 all'Art. 6 indica i requisiti che abilitano i docenti ad effettuare l'attività di formazione ed aggiornamento per tali corsi; uno dei requisiti è la frequenza con esito positivo di appositi corsi erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Detta circolare e gli allegati forniscono indicazioni per acquisire tale qualifica.

NEWS AREA TECNICA

DISPOSITIVI MEDICI - Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/dispositivi-medici-aggiornamento-normativa-2/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 dicembre 2022 n. 311 il Regolamento UE del 1° dicembre 2022 n. 2346, con il quale la Commissione Europea ha stabilito le specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il nuovo provvedimento si applica a partire dal 22 giugno 2023, salvo quanto indicato all'ultimo periodo del capitolo relativo alle disposizioni transitorie, che decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 22 dicembre 2022.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento in esame:

- le lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio;
- i prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing;
- le sostanze, le associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi;
- le apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica;
- le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro trattamento dermico;
- le attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.

SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE/ADR - Nota esplicativa del ministero sulla nomina del consulente ADR per gli speditori

https://www.apiverona.it/adr-nota-esplicativa-del-ministero-sulla-nomina-del-consulente-adr-per-gli-speditori/

Si informa che in data 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del Direttore Generale – Ing. Pasquale D'Anzi – ha emanato l'allegata circolare esplicativa, con oggetto *"Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose"*, che estende l'esenzione della nomina del consulente ADR, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche agli "speditori" di merci pericolose su strada, alle stesse condizioni**,** quali per esempio:

- massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
- massimo di 180 tonnellate/anno;
- merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.

Le attuali esenzioni, previste ad oggi per altre figure che riguardano i trasporti in "Esenzione Parziale (1.1.3.6)" e di merci in Quantità Esente e in Quantità Limitata, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26 (che si allegano), si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La Circolare indica come motivo di esenzione anche il trasporto "occasionale" "nazionale" di merci con grado di pericolosità minimo.

A seguito di questa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbe essere emanato nei prossimi giorni un provvedimento normativo.

Nel frattempo si consiglia di cominciare a verificare le condizioni per l'esenzione, altrimenti provvedere alla Nomina del Consulente ADR a partire dal 01 gennaio 2023.

APPROFONDIMENTI

ATTREZZATURE DI LAVORO- Linee guida delle Regioni per l'attività di vigilanza
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-linee-guida-delle-regioni-per-lattivita-di-vigilanza/

Aggiornate dal Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Interregionale Sicurezza sul lavoro, con la collaborazione dei Tecnici di 15 Regioni e il contributo di INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche, le linee guida del giugno 2012 relative all'attività di vigilanza sulle attrezzature – indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di prevenzione delle ASL/ARPA.

Dette linee di indirizzo, rivolte agli operatori dei Servizi di Prevenzione di ASL/ATS e ARPA che svolgono attività di controllo e di vigilanza sulle macchine e sugli impianti, forniscono utili indicazioni anche alle imprese produttrici di macchine e alle imprese utilizzatrici. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e i Piani Regionali di Prevenzione prevedono la necessità di attivare misure concrete per contrastare gli infortuni, derivanti dalle carenze di sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Rispetto alla versione precedente, le linee guida in questione tengono conto delle interpretazioni della Commissione Europea sulla Direttiva Macchine, armonizzando alcune indicazioni operative relative all'evoluzione delle norme tecniche di riferimento, che costituiscono il naturale riferimento alla regola dell'arte; infine analizzano gli insiemi di macchine, i trattori agricoli o forestali.

Sommario delle linee guida:
Capitolo 1 - macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l'applicazione dell'art. 70, c. 4, del D.Lgs. 81/08
1.1. premessa
1.2. procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES
1.3. vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione
1.3.1 procedure in caso di accertamento di un "vizio palese"
1.3.2 procedure in caso di "vizio occulto"
1.4. procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
1.5. procedure in caso di rischio grave e immediato
1.6. istruzioni per l'uso

Capitolo 2 - applicazione articolo 70, comma 1, e articolo 71, comma 1, D.Lgs. 81/08
Capitolo 3 - violazione di più precetti riconducibili a categoria omogenea di requisiti di sicurezza (art. 87, c. 5, d.lgs. 81/08)
Capitolo 4 - trattori agricoli o forestali
4.1. Direttive e Regolamenti applicabili
4.2. Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
4.3. L'installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
4.4. Il sistema di ritenzione del conducente

Capitolo 5 - attrezzature intercambiabili e quasi-macchine
5.1 attrezzature intercambiabili
5.1.1 Definizione

5.1.2 Le responsabilità del fabbricante di un’attrezzatura intercambiabile
5.1.3 Le responsabilità dell’utilizzatore di un’attrezzatura intercambiabile
5.1.4 La segnalazione di presunta non conformità di un’attrezzatura intercambiabile
5.2 quasi-macchine
5.2.1 definizione
5.2.2 le responsabilità del fabbricante di una quasi-macchina
5.2.3 le responsabilità dell’utilizzatore di una quasi-macchina
5.2.4 la segnalazione di presunta non conformità di una quasi-macchina

Capitolo 6 - insiemi di macchine
6.1. definizione di insieme di macchine
6.2. responsabilità dell’immissione sul mercato di un insieme/linea
6.3. modifica/manutenzione di un insieme
6.4. esempi di insiemi
6.4.1 impianti di biogas
6.4.2 linea di bordatura e levigatura di listelli di legno
6.4.3 linea di lavorazione delle cipolle
6.4.4 linea robotizzata per lavorazioni meccaniche
6.4.5 isola robotizzata metalmeccanica
6.4.6 impianto di confezionamento
6.4.7 accoppiamento di due presse piegatrici
6.4.8 paranchi per scenotecnica
6.4.9 impianti installati nelle celle ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta (esempio di esclusione)
6.4.10 linea per il confezionamento in lotti di bottiglie d’acqua
6.4.11 mangimificio
6.5 modifica insiemi

Capitolo 7 - attrezzature non rientranti nella direttiva macchine
7.1 attrezzature impiegate in manifestazioni di spettacolo
7.1.1 campo di applicazione
7.1.2 sollevamento degli artisti
7.2 attrezzature per intrattenimento
7.2.1 piattaforma per ristorazione sospesa in quota
7.2.2 procedura per la messa in servizio di spettacoli viaggianti

Capitolo 8 - manutenzione e controllo degli impianti
Capitolo 9 - controlli e verifica degli impianti elettrici
Capitolo 10 - lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti
Capitolo 11 - vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, c. 1
Capitolo 12 - segnalazione di presunta non conformità di attrezzature all’autorità di sorveglianza del mercato
12.1 attrezzature nel campo di applicazione della direttiva macchine (2006/42/CE)
12.2 attrezzature rientranti anche in altre direttive di prodotto
12.3 fuori dalla direttiva di prodotto
12.4 lettera di trasmissione della segnalazione di presunta non conformità
12.5 modello di segnalazione di presunta non conformità
12.6 note e istruzioni per la compilazione

Link al testo